

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“A.S.P. PERGOLA”

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA
DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 12.01.2012
Modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 21.02.2015**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“A.S.P. PERGOLA”

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI,
BENI E SERVIZI.**

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine interventi.

Art. 2

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) a cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio.
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all'amministrazione.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 40.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A..
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può essere superiore a 200.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A..
6. I beni e servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 150.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A..

Art. 3

Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, i seguenti lavori:
 - a) lavori di manutenzione e adattamento di immobili di proprietà e dei relativi impianti, infissi ed accessori, di importo non superiore a 50.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A.;
 - b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione, uso o comodato, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del conduttore, di importo non superiore a 50.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A.;
 - c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere, impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile provvedere con le normali forme e procedure, nei limiti di importo di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - d) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose o al patrimonio dell'Ente, nei limiti di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione, nei limiti d'importo di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - f) lavori necessari per la compilazione di progetti, di importo non superiore a 20.000,00 Euro con esclusione dell'I.V.A.;
 - g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori, nei limiti di importo di cui all'art. 2 del presente regolamento;
 - h) lavori di manutenzione di strade di proprietà, di importo non superiore a 50.000,00 Euro, con esclusione dell'I.V.A..

Art. 4

Beni e servizi in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:
 - a) spese per la manutenzione e riparazione di mobili, macchinari, attrezzi, automezzi, macchine di cucina, macchine d' ufficio;
 - b) provviste per uffici e servizi, stampati e cancelleria;
 - c) provviste di biancheria per il centro per anziani;
 - d) provviste di detersivi e similari per la lavanderia del centro per anziani, ivi compreso aghi, filo, cerniere ecc.;
 - e) uffici funebri;
 - f) acquisto materiale elettrico ed idrotermosanitario quale: lampadine, neon, fusibili, batterie per w.c., tubi, interruttori ecc.;
 - g) acquisto di materiale per pulizia ed igiene;
 - h) acquisto e legatura di libri, acquisto materiale per disegno e di valori bollati;
 - i) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali e pubblicazioni;

- j) provviste di combustibili, carburanti, lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- k) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;
- l) spese per l'addobbo e l'arredamento di locali e giardini;
- m) acquisto di medicinali, ticket e materiale sanitario vario;
- n) spese per trasporti, noleggi e facchinaggi;
- o) spese per conferenze, mostre, cerimonie e di rappresentanza;
- p) restauro di beni mobili non di interesse storico, artistico ed archeologico;
- q) acquisto di mobili, macchinari, attrezzi, automezzi, macchine di cucina, macchine per ufficio e per infermeria;
- r) polizze di assicurazione;
- s) servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini e rilevazioni, frazionamenti, accatastamenti e trascrizioni;
- t) divulgazione di bandi di concorso, d'asta ecc. o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- u) spese per pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
- v) servizi di manutenzione di impianti e attrezzature;
- w) servizio di barbiere e taglio capelli presso il Centro per Anziani;
- y) servizi tecnici per lavori pubblici;
- z) servizi sanitari, fisioterapici ed infermieristici presso il Centro Anziani;
- z-bis) servizi di formazione al personale;
- z-ter) acquisto e manutenzione di software;
- aa) forniture e servizi diversi per il funzionamento del Centro per Anziani non espressamente indicati nelle lettere precedenti -.

Art. 5

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 6

Responsabile del procedimento per gli interventi

1. Responsabile del procedimento per l'esecuzione in economia di beni e servizi è il Direttore dell'Ente, che svolge anche le funzioni di direttore per l'esecuzione, salvo quanto disposto dall'art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
2. In mancanza di un tecnico dipendente, il Direttore dell'Ente svolge le funzioni di Responsabile del procedimento anche per i lavori in economia ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, come da determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 10/2001 del 23.2.2001.

Art. 7

Disposizione degli interventi

1. L'esecuzione degli interventi è disposta dal Direttore dell'Ente.

Art. 8

Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
2. La richiesta alle ditte dei preventivi-offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc..) deve contenere di norma l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento, la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni, nonché la presa d'atto della facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati.
3. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di Euro 40.000,00 oltre I.V.A..
4. L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d'invito.
5. Gli affidamenti tramite cottimo di beni e servizi di importo superiore ad Euro 20.000,00 sono soggetti alle forme di comunicazione e pubblicità di cui all'art. 331, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

Art. 9

Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. L'acquisizione dei beni e servizi è perfezionata con contratto, oppure con lettera di conferma d'ordine oppure, per le forniture sino ad Euro 1.500,00 oltre I.V.A., con buono d'ordine. Tali atti devono essere sottoscritti dal Direttore.

2. Le fatture, corredate dall'ordinazione di spesa e dalla certificazione di regolare esecuzione del Direttore, sono riunite in appositi parcellari e liquidate con apposita determinazione.
3. I pagamenti, se non diversamente pattuito, saranno disposti entro gg. 30 dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Art. 10

Lavori mediante cottimo

1. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; Per i lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro, si può procedere ad affidamento diretto.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. n. 163/06;
3. L'atto di cottimo è perfezionato con contratto, oppure con lettera di conferma d'ordine contenente gli elementi sopra elencati, previa acquisizione di lettera d'offerta o preventivo, oppure, per i lavori sino ad Euro 1.500,00 oltre I.V.A., con buono d'ordine. Tali atti devono essere sottoscritti dal Direttore.
4. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo di importo superiore ad Euro 40.000,00, sono soggetti alle forme di comunicazione e pubblicità di cui all'art. 173, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Art. 11

Liquidazione dei lavori in economia

1. Le fatture, corredate dall'ordinazione di spesa e dalla certificazione di regolare esecuzione del Direttore dell'Ente o del Direttore dei Lavori, se nominato, sono riunite in appositi parcellari e sottoposte alla determinazione del Direttore per la liquidazione, con riferimento circa l'autorizzazione preventiva al presente Regolamento per i lavori di importo fino a 1.500,00 Euro oltre I.V.A..
2. I pagamenti, se non diversamente pattuito, saranno disposti entro gg. 30 dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Art. 12
Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Direttore o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Consiglio di amministrazione per il reperimento dei fondi e l'autorizzazione dei lavori.

Art. 13
Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Direttore può disporre, contemporaneamente al verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Direttore.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163, comma 5, del D.P.R. 207/2010.
4. Il Direttore o il tecnico incaricato compila entro 10 gg. dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Consiglio di Amministrazione che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Art. 14
Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere per gli affidamenti di importo inferiore a 20.000,00 Euro.

Art. 15
Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione degli interventi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto d'ordinazione. Inoltre il Direttore, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte dell'intervento, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 16
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
-